

18.4.2024

A9-0440/ 001-001

EMENDAMENTI 001-001

presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione

Markus Ferber, Margarida Marques

A9-0440/2023

Modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio

Proposta di direttiva (15396/2023 – C9-0006/2024 – 2023/0136(NLE))

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2023/0136 (NLE)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica di bilancio, in particolare per quanto concerne l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio¹ ha stabilito regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.
- (2) Traendo insegnamento dalle esperienze maturate nell'ambito dell'unione economica e monetaria dall'entrata in vigore della direttiva 2011/85/UE, è necessario modificarne i requisiti per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri.
- (3) Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione in cui esaminava i requisiti dell'Unione per i quadri di bilancio nazionali, e raccomandava alla Commissione di rivedere tali requisiti tenendo conto dei principi e delle migliori pratiche internazionali. La Corte dei conti europea ha proposto azioni specifiche per migliorare la portata e l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali, in particolare per quanto riguarda i quadri di bilancio a medio termine e gli enti di bilancio indipendenti².
- (4) Nella comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020³ sono stati constatati progressi notevoli ma diseguali nello sviluppo dei quadri di bilancio nazionali, dal momento che il diritto dell'Unione stabilisce soltanto requisiti minimi e che l'attuazione e la conformità alle disposizioni nazionali erano state assai eterogenee. La comunicazione valutava inoltre la misura in cui il quadro potrebbe sostenere le esigenze di politica economica, ambientale e sociale connesse alla transizione verso un'economia europea digitale, efficiente sotto il profilo delle risorse e a impatto climatico zero, a integrazione del ruolo centrale del contesto normativo e delle riforme strutturali.
- (5) La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo⁴ auspica un maggior ricorso a strumenti di bilancio verdi al fine di riorientare gli investimenti pubblici, i consumi e la tassazione verso le priorità verdi, abbandonando le sovvenzioni dannose. La normativa europea sul clima fissa l'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di migliorare la capacità di adattamento. La

¹ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

² Relazione speciale della Corte dei conti europea del 2019, "I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio".

³ Comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2020, "Riesame della governance economica - Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE" (COM(2020) 55 final).

⁴ Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

Commissione si è impegnata a collaborare con gli Stati membri per individuare ed effettuare un'analisi comparativa delle pratiche di bilancio verdi. La comunicazione della Commissione, del 24 febbraio 2021, sulla nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici¹ ha constatato l'importanza dei cambiamenti climatici dal punto di vista macrofinanziario, e ha sottolineato la necessità di aumentare la resilienza dell'Unione agli impatti dei cambiamenti climatici. Il semestre europeo offre un quadro supplementare per sostenere tali sforzi, mentre lo strumento di assistenza tecnica fornisce l'assistenza pratica per la loro attuazione.

- (6) La comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE² ha messo in luce la necessità di rafforzare la sostenibilità del debito e di ridurre gli elevati rapporti debito pubblico/PIL, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e inclusiva *e la resilienza* in tutti gli Stati membri. Gli obiettivi fondamentali degli orientamenti consistono nel migliorare la titolarità nazionale, semplificare il quadro e spostarne il fulcro maggiormente sul medio termine, in combinazione con un'esecuzione più rigorosa e coerente.
- (7) Al fine di migliorare l'osservanza delle disposizioni del TFUE, e in particolare di evitare la procedura per i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, è opportuno introdurre, nel diritto degli Stati membri, disposizioni specifiche volte a rafforzare la titolarità nazionale, conformemente alla comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, al di là di quelle attualmente richieste dalla direttiva 2011/85/UE. Sulla base degli elementi di prova emersi dall'attuazione di tale direttiva, le modifiche dovrebbero riguardare anche disposizioni in materia di trasparenza e statistiche, previsioni ed elaborazione del bilancio a medio termine, per ovviare alle debolezze emerse in fase di attuazione.
- (8) La presente direttiva fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [XXX]³ del Parlamento e del Consiglio che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97⁴ (il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita) e il regolamento del Consiglio [XXX]⁵ recante modifica del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97⁶ (il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita). Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III, "patto di bilancio", del trattato intergovernativo

¹ Comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final).

² Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 final).

³ **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del [inserire la data], [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).**

⁴ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

⁵ **Regolamento (UE) del Consiglio, del [inserire la data], [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).**

⁶ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria¹, a norma dell'articolo 16 del trattato. Il titolo III è vincolante per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, su base volontaria, per Bulgaria, Danimarca e Romania. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione² a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento [XXX] che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento [XXX] che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.



- (10) La disponibilità di dati ad alta frequenza può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza e migliorare la qualità delle previsioni di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero pubblicare dati basati sulla contabilità di cassa e dati trimestrali sul disavanzo e sul debito applicando le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. La pubblicazione di dati di bilancio a più alta frequenza, adattati alle definizioni di bilancio nazionali, dovrebbe essere decisa sulla base dei requisiti nazionali in materia di trasparenza e delle esigenze degli utenti, per migliorare la titolarità nazionale.
- (11) Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche per la legislazione di bilancio annuale e pluriennale possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio. Per migliorare le ipotesi di base e formulare valutazioni imparziali dell'impatto di bilancio delle varie misure politiche, è opportuno che le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri siano **elaborate, sostenute o, se del caso in base alle norme nazionali**, approvate da un ente di bilancio indipendente.
- (12) Le previsioni macroeconomiche e di bilancio dovrebbero essere soggette a valutazioni periodiche, oggettive e complete, effettuate da un organismo indipendente al fine di migliorarne la qualità. Tali valutazioni dovrebbero comprendere l'esame delle ipotesi

¹ Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.

² Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.

- (13) Gli organismi indipendenti responsabili del monitoraggio delle finanze pubbliche negli Stati membri **possono rappresentare un sostegno per lo sviluppo** di un efficace quadro di bilancio. Ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono tenuti a dotarsi di enti di bilancio indipendenti incaricati di elaborare, **sostenere o, se del caso in base alle norme nazionali**, approvare le previsioni macroeconomiche; il regolamento introduce inoltre garanzie specifiche concernenti l'indipendenza e la capacità tecnica di tali enti. In considerazione del positivo contributo degli organismi indipendenti alle finanze pubbliche, è opportuno estendere tali prescrizioni a tutti gli Stati membri. Per **migliorare la sostenibilità** di bilancio e accrescere la credibilità della politica di bilancio, tali organismi dovrebbero anche contribuire alla programmazione di bilancio, elaborando, **sostenendo o, se del caso in base alle norme nazionali**, approvando le previsioni e le analisi del debito utilizzate dalla pubblica amministrazione, nonché effettuando analisi indipendenti delle politiche di bilancio e monitorando l'osservanza del quadro di bilancio.
- (14) Per accrescere la responsabilità nella politica di bilancio, è opportuno accordare agli enti di bilancio un elevato grado di indipendenza operativa e le risorse necessarie per svolgere le proprie mansioni, **compresi personale e finanziamenti adeguati**, nonché un ampio e tempestivo accesso alle necessarie informazioni. **Gli Stati membri dovrebbero garantire una diversità di opinioni ed esperienze nella composizione di tali enti.**
- (15) Per migliorare la programmazione di bilancio, occorre prestare la debita attenzione ai rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici, nonché alle implicazioni delle politiche climatiche sulle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo. Comprendere attraverso quali canali gli shock climatici incidano sull'economia e sulle finanze pubbliche è essenziale per consentire alle strategie nazionali di limitare e gestire il rischio di bilancio provocato dai cambiamenti climatici e dalle calamità che ne derivano.
- (16) Una prospettiva limitata a un solo anno offre alla programmazione di bilancio una base esigua per elaborare politiche di bilancio sane, poiché la maggior parte delle misure comporta implicazioni che vanno ben al di là del ciclo di bilancio annuale. Di conseguenza un'efficace programmazione di bilancio pluriennale rafforza la credibilità della politica di bilancio tenendo nel contempo conto della sostenibilità del debito. Un'efficace programmazione a medio termine si fonda su una definizione chiara e coerente degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine, che sono presentati nei piani nazionali a medio termine. Per rafforzare una prospettiva di bilancio pluriennale, la programmazione della legislazione di bilancio annuale dovrebbe essere coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti nei quadri di bilancio a medio termine.

¹ Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

- (17) Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. Il valore dell'incidenza combinata di tali operazioni sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica dovrebbe essere presentato nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine, cogliendo gli impatti derivanti dalle operazioni future, nonché dalle nuove passività in essere e previste.
- (18) Analogamente la trasparenza riguardo al tipo e all'entità delle spese fiscali, e alle perdite di entrate che ne derivano, costituisce un elemento necessario per comprendere in maniera più approfondita la misura in cui la politica e la programmazione di bilancio sono allineate alle priorità dell'amministrazione pubblica.
- (19) Gli strumenti di bilancio verdi possono contribuire a riorientare le entrate e le spese pubbliche verso priorità verdi. A questo riguardo, la comunicazione affidabile e periodica di informazioni esaustive, utili e accessibili migliora il processo decisionale relativo al bilancio. Si tratta quindi di comunicare dati, da un lato, sul modo in cui le entrate rispecchiano la necessità di attuare il principio "chi inquina paga", e dall'altro, sul modo in cui le spese rispecchiano, in positivo e in negativo, le priorità verdi. È opportuno che gli Stati membri pubblichino le informazioni sul modo in cui gli elementi pertinenti dei loro bilanci contribuiscono al rispetto degli impegni climatici e ambientali a livello nazionale e internazionale, nonché sulla metodologia utilizzata. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare dati e informazioni descrittive separatamente per voci di spesa, spese fiscali ed entrate. Si invitano gli Stati membri a pubblicare informazioni sull'impatto distributivo delle politiche di bilancio e a tener conto, nell'elaborazione delle pratiche di bilancio verde, degli aspetti occupazionali, sociali e distributivi¹.
- (20) È opportuno riservare la debita attenzione all'esistenza di passività potenziali. Più in dettaglio, le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Comprendono ad esempio garanzie pubbliche, crediti deteriorati, passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, spese e obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e passività potenziali legate alle calamità.
- (21) Calamità naturali ed eventi meteorologici estremi hanno colpito la maggior parte degli Stati membri e si prevede che i cambiamenti climatici amplificheranno la frequenza e l'intensità di tali eventi. Le amministrazioni pubbliche investono in misure di adattamento ai cambiamenti climatici e intervengono per coprire i costi delle calamità in termini di aiuti d'emergenza, ripresa e ricostruzione e in alcuni casi per fungere da assicuratore di ultima istanza. In considerazione delle sfide attuali e di quelle che si

¹ Comunicazione della Commissione, del 28 settembre 2022, "Valutare meglio l'impatto distributivo delle politiche degli Stati membri" (COM(2022) 494 final), e articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

porranno in futuro per la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre prestare particolare attenzione agli obblighi della pubblica amministrazione e ai rischi per le finanze pubbliche derivanti da calamità naturali ed eventi legati al clima, a partire dalla raccolta e dalla pubblicazione di informazioni sulle perdite economiche e i costi di bilancio degli eventi passati, nonché di informazioni sugli accordi di bilancio e sugli strumenti finanziari usati a tale scopo.

- (22) La Commissione dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'attuazione della direttiva 2011/85/UE. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori pratiche concernenti l'attuazione delle disposizioni di tale direttiva.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/85/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

La direttiva 2011/85/UE è così modificata:

1) L'articolo 2 è così modificato:

- a) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all'allegato A del *regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.*

**GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1.";*

- b) il secondo comma è così modificato:

- i) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) sistemi di contabilità del settore pubblico e segnalazione statistica;";

- ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il

disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;";

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine;"

iv) è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) enti di bilancio indipendenti quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri istituiti ai sensi dell'articolo 8.";

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano, entro il 2030, di sistemi di contabilità ■ integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, che coprono tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni ■ necessarie per predisporre i dati basati sulle norme SEC 2010. Detti sistemi di contabilità finanziaria del settore pubblico sono soggetti a controllo interno e audit indipendenti.

2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*. In particolare gli Stati membri pubblicano dati trimestrali relativi al debito e al disavanzo separatamente per l'amministrazione centrale, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, prima della fine del trimestre successivo oppure dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati statistici trimestrali sulle finanze delle amministrazioni pubbliche conformemente alle tavole 25, 27 e 28 dell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, ogni tre mesi.

***GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.";**

3) l'articolo 4 è così modificato:

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono elaborate, *sostenute* o, *se del caso a seconda delle norme nazionali*, approvate da enti di bilancio indipendenti istituiti ai sensi dell'articolo 8. Esse sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate. Le differenze significative tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri e le previsioni della Commissione sono spiegate, anche qualora il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostino in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.";

c) il paragrafo 4 è soppresso;

d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale elaborate dalle istituzioni nazionali sono soggette a una valutazione periodica, oggettiva e completa da parte di un organismo indipendente, compresa la valutazione ex post. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.";

e) il paragrafo 7 è soppresso;

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Ciascuno Stato membro introduce proprie specifiche regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore della programmazione di bilancio, nell'arco di un periodo pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:

- a) il rispetto di disposizioni e valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;
- b) l'adozione di un periodo di programmazione di bilancio pluriennale, coerente con le disposizioni del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC].*

* **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del [inserire la data], [inserire il titolo per esteso] (GU L ...)."**;

5) L'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente eseguita da enti di bilancio indipendenti istituiti ai sensi dell'articolo 8.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

" Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE e dal regolamento [XXX braccio preventivo del PSC], e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola. Per le clausole di salvaguardia sono fissati limiti di tempo precisi.";

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri è coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.";

7) al capo V, il titolo è sostituito da "ENTI DI BILANCIO INDIPENDENTI";

8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di enti di bilancio indipendenti, quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, mediante leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vincolanti nazionali, e dotati di un organico e di finanziamenti adeguati.

2. Le istituzioni di cui al paragrafo 1 sono composte da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanze pubbliche, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti. *Gli Stati membri garantiscono una varietà di pareri e di esperienze nella composizione di tali istituzioni.*

3. Gli enti di cui al paragrafo 1:

a) non seguono le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro organismo pubblico o privato;

- b) hanno la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva in merito alle proprie valutazioni e ai propri pareri;
- b bis) consentono la divulgazione di posizioni minoritarie e divergenti in tali valutazioni e pareri;*
- c) sono dotati di risorse proprie stabili e adeguate ai fini dello svolgimento del loro mandato in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri nel loro mandato;
- d) hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni necessarie per adempiere il proprio mandato;
- e) sono soggetti a periodiche valutazioni esterne da parte di valutatori indipendenti;
- e bis) si scambiano regolarmente migliori pratiche coordinati dal Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche;*
- e ter) consultano regolarmente i pertinenti portatori di interessi.*

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti di cui al paragrafo 1 svolgano le mansioni seguenti:

- a) elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio annuali e pluriennali sottese alla programmazione a medio termine dell'amministrazione pubblica o sostegno o, se del caso a seconda delle norme nazionali, approvazione della programmazione formulata dalle autorità di bilancio;
- b) elaborazione delle valutazioni della sostenibilità del debito sottese alla programmazione a medio termine dell'amministrazione pubblica da parte delle autorità di bilancio o sostegno o, se del caso a seconda delle norme nazionali, approvazione della valutazione;
- c) elaborazione di valutazioni dell'impatto delle politiche, compresi gli impegni di riforma e di investimento nell'ambito dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, sulla sostenibilità di bilancio e sulla crescita sostenibile e inclusiva da parte delle autorità di bilancio o sostegno o, se del caso a seconda delle norme nazionali, approvazione;
- d) controllo dell'osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese conformemente all'articolo 6;
- e) controllo dell'osservanza del quadro di bilancio dell'Unione ai sensi dei regolamenti [XXX braccio preventivo del PSC] e [XXX braccio correttivo del PSC]*;
- f) svolgimento periodico di riesami del quadro di bilancio nazionale, per valutare, tra l'altro, l'omogeneità, la coerenza e l'efficacia del quadro, compresi i meccanismi e le norme che disciplinano i rapporti di bilancio tra le autorità pubbliche nei vari sottosectori dell'amministrazione pubblica;
- g) partecipazione a discussioni e audizioni periodiche in seno al parlamento nazionale e disponibilità, su richiesta, a fornire analisi e consulenze tecniche al parlamento nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di bilancio dello Stato membro interessato si conformino alle valutazioni o ai pareri formulati dagli enti nel contesto delle mansioni di cui al paragrafo 4. Qualora non si conformino alle valutazioni o ai pareri suddetti, tali autorità di bilancio giustificano pubblicamente la decisione di non conformarsi entro un mese dalla formulazione di tali valutazioni o pareri.

* Regolamento (UE) del Consiglio, del [inserire la data], [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).;

9) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l'adozione di un periodo di programmazione di almeno quattro anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle eventuali regole di bilancio numeriche specifiche per paese di cui al capo IV della presente direttiva e alle pertinenti disposizioni del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC].";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi gli investimenti e le riforme, *se del caso specificando gli investimenti e le riforme nelle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b bis) del regolamento [sul braccio preventivo]*, che hanno incidenza a livello di *finanze dell'amministrazione pubblica, di resilienza* e di crescita sostenibile e inclusiva, suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, lettera e), rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.";

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine e a lungo termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a medio termine e a lungo termine delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione specifica, nella misura del possibile *e sulla base di una metodologia scientifica trasparente e replicabile scientificamente*, i rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici nonché i loro impatti ambientali e distributivi, e le implicazioni per le finanze pubbliche, a medio e lungo termine, delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

10) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10

La legislazione di bilancio annuale è conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, lettera e). Qualsiasi scostamento è debitamente spiegato.

Articolo 11

La presente direttiva non impedisce al nuovo governo di uno Stato membro di aggiornare il proprio programma *quadro* di bilancio a medio termine per riflettere le proprie nuove priorità politiche, ***ma ciò non deve essere incoraggiato, in quanto comporterebbe una perdita di slancio, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del programma di riforme.*** In tal caso il nuovo governo indica le differenze tra il nuovo programma di bilancio a medio termine e quello precedente. ***L'ambiziosità delle riforme e degli investimenti nel programma riveduto non è inferiore a quella del programma originario.***";

11) nel capo VI, il titolo è sostituito dal seguente: "TRASPARENZA DELLE FINANZE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. A tal fine gli Stati membri richiedono, in particolare, l'uniformità delle norme e procedure contabili nel settore pubblico, nonché l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.";

13) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1. Nel quadro delle procedure legislative di bilancio annuali e pluriennali gli Stati membri rendono pubblici gli organismi e i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori di quest'ultima. Gli Stati membri pubblicano inoltre i valori corrispondenti all'incidenza combinata sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi in modo tale che l'incidenza sui saldi includa le operazioni passate e quelle previste per il futuro e l'incidenza sul debito includa le passività in essere e le nuove passività previste.

2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali, in relazione agli obiettivi di bilancio nazionali di cui all'articolo 2, lettera e), sulla base di una metodologia trasparente.

3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, ■ indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni, nella misura del possibile, sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle passate attivazioni di garanzie una

tantum e sulle spese registrate per le garanzie standard. Le informazioni pubblicate comprendono informazioni sulle perdite economiche sostenute a causa di calamità e shock climatici, compresi i costi di bilancio sostenuti dal settore pubblico e gli strumenti impiegati per mitigarli o coprirli. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.";

14) è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

1. Entro il 14 dicembre 20XX la Commissione pubblica una relazione sull'efficacia della presente direttiva.
2. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione e al futuro orientamento della contabilità finanziaria del settore pubblico nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico.";

15) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 202x. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubbliche, nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 14 dicembre 20XX.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.";

16) l'articolo 16 è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*